

Pubblicato il 28/11/2022

N.00683_2022 REG.PROV.CAU.
N. 01099/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Martinelli Marco, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica per la Regione Siciliana (Dipartimento regionale della funzione pubblica), in persona dell'Assessore *pro tempore*;

Formez Pa - Centro servizi assistenza studi e formazione per l'ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

entrambi rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Ambra Stefania, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

a) quanto al ricorso introduttivo:

- dell'elenco dei «*candidati idonei dopo la prova scritta*» del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Assessorato intimato, volto all'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia, profilo CPI – SAM (Specialista amministrativo contabile), nella parte in cui non ha incluso l'odierno ricorrente;
- dell'esito della prova scritta del ricorrente, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello minimo, necessario per il superamento della prova;
- dei verbali/atti della Commissione di concorso con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 23 e 24 del questionario somministrato il 26 maggio 2022;
- dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

b) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del DDG n. 3656 del 15 settembre 2022, con il quale l'Assessorato intimato: *i.* ha approvato la graduatoria di merito del concorso in questione; *ii.* ha dichiarato vincitori del concorso tutti i concorrenti utilmente collocati;
- dell'avviso con il quale i soli vincitori della procedura sono stati, a pena di decadenza, onerati ad operare la scelta della sede e optare per il profilo prescelto nel periodo compreso tra il 10 e il 17 ottobre 2022;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;

Vista l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare n. 491/2022 di questo Tribunale;

Vista l'ordinanza cautelare n. 411/2022 del C.G.A.R.S., di riforma dell'anzidetta

ordinanza n. 491/2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e udito l'avvocato Giuseppe Impiduglia per parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per il ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;
- che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, *ex art. 55, co. 10, c.p.a.*;
- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione dei motivi aggiunti, del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;
- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;
- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa

è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, infine, che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra le parti costituite; non è luogo a provvedere sulle spese della presente fase con riguardo alla controinteressata non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023.

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione;

- compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite; nulla sulle spese della presente fase con riguardo alla controinteressata non costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF

Calogero Commandatore, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE
Giuseppe La Greca

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.